

## Edizione di venerdì 28 febbraio 2014

### IMU E TRIBUTI LOCALI

[La produzione nel contraddittorio di un contratto di mutuo non è “caso d'uso” ai fini dell'imposta di registro](#)

di Fabio Landuzzi

### IVA

[Royalties escluse dai dazi doganali e dall'Iva importazione](#)

di Giovanni Valcarenghi

### IVA

[Attenzione al visto di conformità sui clienti degli altri](#)

di Sergio Pellegrino

### AGEVOLAZIONI

[Va in pensione l'agevolaione per la forestazione](#)

di Luigi Scappini

### ACCERTAMENTO

[Assegno al coniuge, deducibile l'assegno riferito alla transazione degli omessi pagamenti precedenti](#)

di Maurizio Tozzi

### VIAGGI E TEMPO LIBERO

[San Zen che ride ... anche a Carnevale](#)

di Chicco Rossi

## IMU E TRIBUTI LOCALI

### ***La produzione nel contraddittorio di un contratto di mutuo non è “caso d'uso” ai fini dell'imposta di registro***

di Fabio Landuzzi

Con la [sentenza n. 54 del 30 gennaio 2014](#) la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha affrontato il caso di una contestazione sollevata dall'Amministrazione Finanziaria riguardo al **presunto verificarsi del “caso d'uso”** rilevante ai fini dell'**applicazione dell'imposta proporzionale di registro** su di un **contratto di mutuo**, non registrato dalle parti al momento della sua formazione mediante scambio di corrispondenza, bensì per via della **produzione del documento nel corso di un contraddittorio** aperto fra il contribuente e l'Ufficio delle Entrate per un altro accertamento in corso.

In particolare, in occasione di un contraddittorio instaurato nell'ambito di un **accertamento con adesione** per una vertenza in materia di imposte sul reddito, **il contribuente aveva prodotto**, fra l'altro, **un contratto di mutuo** concluso per corrispondenza con un altro soggetto e **non registrato**. Secondo l'Amministrazione Finanziaria, con la presentazione di questo contratto di mutuo si sarebbe **configurato l'obbligo** di procedere alla sua **registrazione** dello stesso ai sensi dell'articolo 1, della Tariffa Parte II, del DPR 131/1986, con la conseguenza che l'Ufficio delle Entrate emetteva **avviso di liquidazione** per il recupero dell'imposta di registro non assolta. In sostanza, l'Amministrazione sosteneva che **la produzione del documento**, seppure **in sede di un contraddittorio pre-contenzioso, integrasse il “caso d'uso”** richiesto dalla norma per l'imponibilità ai fini dell'imposta di registro.

La **CTP di Reggio Emilia ha annullato l'avviso di liquidazione** sulla base di un'interessante dissertazione. Osservano infatti i Giudici della CTP che **il contratto di mutuo**, o meglio la proposta accettata in concreto dalla controparte, **non risulta essere stata “depositata” bensì solamente “prodotta”** all'Amministrazione Finanziaria. Richiamando anche giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 10865/2005), osservano i Giudici che il verbo “depositare” ha un preciso significato nell'ambito della disciplina dell'imposta di registro. Infatti, l'articolo 6 del DPR 131/1986 afferma che **si ha “caso d'uso” quando un atto si deposita presso le amministrazioni dello Stato per essere acquisito agli atti**. Il termine “deposito” non è utilizzato per il solo fatto di indicare una modalità di consegna dell'atto alla Pubblica Amministrazione, bensì perché si vuole **indicare un effetto sostanziale: l'acquisizione dell'atto stesso a fini giuridici e operativi**.

Costituisce pertanto “caso d'uso”, tale da innescare l'applicazione dell'imposta di registro, la

notifica dell'atto di cessione di un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione in quanto la notifica è una modalità di deposito dell'atto. Diversamente, **quando l'atto è semplicemente “prodotto” nell'ambito di un contraddittorio**, come è avvenuto nel caso di specie, **non può dirsi** affatto realizzata l'ipotesi del **suo avvenuto deposito** con la conseguenza che **non si determinano le condizioni del “caso d'uso”** e quindi del connesso obbligo di registrazione e liquidazione del tributo.

## IVA

---

### ***Royalties escluse dai dazi doganali e dall'Iva importazione***

di **Giovanni Valcarenghi**

Le royalties pagate dall'importatore al titolare del marchio, che sia un soggetto diverso dal fornitore estero, sono **escluse dalla tassazione doganale** se, allo stesso tempo, i diritti di licenza non costituiscono una **“condizione di vendita”** e non sussiste un **rapporto di controllo** tra il licenziante e l'esportatore.

È la conclusione della Commissione Tributaria Regionale di Milano resa nella [sentenza n. 174/07/13 del 19 novembre 2013](#), che merita di essere segnalata perché “completa” l'orientamento della giurisprudenza di merito sulla questione, già intervenuta con le decisioni **n. 384 del 30 dicembre 2008** e **n. 307 del 22 dicembre 2008**, entrambe della Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

Il caso affrontato è quello di una società che, all'atto dell'introduzione in Italia dei beni di provenienza extra-UE, ha omesso di dichiarare in dogana l'importo delle royalties pattuito con il licenziante estero.

In primo grado, i giudici hanno confermato il recupero dei maggiori diritti doganali operato dall'Ufficio, ritenendo che le royalties andavano incluse nel valore doganale da assoggettare a tassazione, trattandosi di corrispettivi che l'importatore, a norma dell'art. 32 del Codice doganale comunitario, era tenuto – direttamente o indirettamente – a pagare quale condizione di vendita.

Tale decisione è stata riformata nel successivo giudizio d'appello, posto che le royalties pagate dall'importatore al titolare del marchio, soggetto diverso dal fornitore estero, concorrono a formare il valore in dogana della merce alla duplice condizione, **non soddisfatta nel caso esaminato**, che il relativo pagamento sia **“condizione di vendita”** e che il venditore estero sia **“legato”** al licenziante.

È vero infatti che, ai fini della determinazione del valore doganale dei beni, al prezzo effettivamente pagato o da pagare **vanno addizionati** *“i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare”* (art. 32, par. 1, lett. c) e che, pertanto, *“i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate non sono aggiunti al prezzo effettivamente pagato”*

*o da pagare per le merci importate se tali pagamenti **non costituiscono** una **condizione della vendita**, per l'esportazione, a destinazione della Comunità, delle merci qui importate" (art. 32, par. 5, lett. b).*

Nella fattispecie concreta, tuttavia, il pagamento dei diritti di licenza non costituisce "condizione di vendita" nel rapporto contrattuale intercorso tra l'importatore e il produttore, siccome:

- le royalties venivano corrisposte **direttamente al licenziante**, senza possibilità alcuna per il fabbricante di chiederle in sua sostituzione o di rifiutare la vendita in caso di omesso pagamento;
- il licenziante poteva concedere la licenza di utilizzo del marchio a soggetti terzi e di vendere, direttamente o indirettamente, i prodotti di seconda scelta o difettosi, per cui la **scelta del fornitore spettava esclusivamente all'importatore**, senza essergli imposta dal licenziante.

Quanto alla seconda condizione, l'Ufficio non ha fornito un'idonea dimostrazione in merito al **rapporto di controllo tra il licenziante e l'esportatore**, richiesto dall'**art. 160 del Reg. CEE n. 2954/1993**. Sulla base delle specifiche pattuizioni intercorse fra le parti, infatti, il venditore estero non risultava "legato" al titolare del marchio, essendo priva di rilevanza la circostanza che a quest'ultimo fosse riservata la possibilità di effettuare **controlli** limitati alla **qualità della merce** prodotta.

È il caso di osservare che, nel ricorso in appello, l'importatore ha denunciato la **duplicazione dell'IVA** che, nella fattispecie, si determinerebbe con il recupero, ex post, dell'imposta già assolta in reverse charge al momento del pagamento al licenziante; si rammenta infatti che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, le royalties costituiscono il corrispettivo di una **prestazione di servizi**, la quale – data la sua natura "generica" – è attratta a **tassazione nel Paese di stabilimento del committente/importatore**, con applicazione del sistema di **inversione contabile**.

Il problema si è posto perché l'IVA dovuta sulle royalties, assolta attraverso il reverse charge anziché, in dogana, all'atto dell'importazione dei beni, è stata recuperata a tassazione **senza riconoscerne la detrazione**.

Questo specifico aspetto, non approfondito dalla sentenza in commento, è stato invece affrontato dalle citate sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 384 del 30 dicembre 2008 e n. 307 del 22 dicembre 2008. Si afferma, infatti, che la preminenza del **principio di neutralità fiscale** esclude l'indebito arricchimento erariale conseguente alla doppia imposizione dei diritti di licenza.

Si tratta di una conclusione allineata alla posizione della Corte di Giustizia (sentenza Ecotrade, di cui alle **cause C-95/07 e C-96/07 dell'8 maggio 2008**) e confermata dalla recente [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 35 del 17 dicembre 2013 \(par.3.2\)](#), che ha **ammesso la detrazione**

dell'IVA all'importazione liquidata in sede di revisione dell'accertamento doganale.

## IVA

---

### **Attenzione al visto di conformità sui clienti degli altri**

di Sergio Pellegrino

Per i clienti che hanno un **credito IVA** da utilizzare (urgentemente) in compensazione o semplicemente per evitare la presentazione della comunicazione annuale dati IVA, è **necessario** presentare **entro oggi** la **dichiarazione IVA**.

Nessun problema se il credito che il cliente intende utilizzare in compensazione non supera i **15.000 euro**, e quindi non deve essere apposto il visto di conformità, mentre, se supera questa soglia, la “fretta” (del cliente) potrebbe essere una cattiva consigliera (per il professionista).

Nei casi in cui non si sia riusciti a fare i controlli per l'apposizione del visto di conformità in tempi così stringenti, appare altamente opportuno **trasmettere la dichiarazione priva del visto**.

Alla scadenza del **16 marzo** il cliente potrà compensare orizzontalmente fino ad un importo massimo di 15.000 euro (e quindi dovrà limitarsi ad utilizzare ulteriori 10 Mila euro rispetto ai 5 Mila presumibilmente già compensati “liberamente”), ma successivamente, una volta effettuati i controlli, potrà essere presentata una **“nuova” dichiarazione munita del visto** per sbloccare la parte eccedente.

La dichiarazione in questione si considererà:

- **correttiva**, se trasmessa entro il termine del prossimo 30 settembre;
- **integrativa** se presentata nei 90 giorni successivi rispetto alla scadenza del termine ordinario (in quest'ultimo caso dovendo pagare la mini-sanzione di 26 euro).

La situazione normale di apposizione del visto è quella del **cliente per il quale il professionista** (o lo studio associato o la “sua” società di servizi) **tiene la contabilità** e predisponde le dichiarazioni: questo garantisce l'Amministrazione circa la conoscenza dell'effettiva attività del cliente e della “ragionevolezza” dell'eccedenza emersa dalla dichiarazione.

Vi è poi il caso delle **contabilità esterne**, in relazione alle quali, con l'apposizione del visto, il professionista dichiara implicitamente, come indicato dalla [circolare dell'Agenzia n.57/E/2009](#), che la tenuta della contabilità e la predisposizione della dichiarazione sono “effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista”.

Bisogna invece fare attenzione ai casi in cui la contabilità sia tenuta **da parte di un soggetto**,

**diverso** dal contribuente, che non può apporre il visto: è il caso, ad esempio, del CED non partecipato in misura maggioritaria da professionisti o degli altri soggetti individuati come intermediari (diversi da commercialisti e consulenti del lavoro).

Il documento di prassi indica come in questi casi **il visto** possa essere apposto **da un professionista terzo**, ma richiede che sia lo stesso soggetto a predisporre la dichiarazione: **il professionista abilitato non potrà quindi mai apporre il visto su una dichiarazione predisposta e trasmessa dal CED o da altro intermediario**.

È opportuno fare attenzione a questo tipo di situazione perché la conseguenza sarebbe quella di un visto non apposto legittimamente ed il contribuente che utilizzasse il credito in compensazione orizzontale oltre la soglia dei 15.000 euro realizzerebbe di fatto **un'indebita compensazione** (essendo privo di un "valido" visto).

Altro elemento al quale fare molta attenzione è il **mantenimento** da parte del professionista dei **requisiti** per il rilascio del visto di conformità.

In questo caso il problema potrebbe essere rappresentato dal mancato invio alla Direzione Regionale degli attestati della quietanza della polizza assicurativa per il rinnovo della stessa.

Un inadempimento "formale" che sembrerebbe "lieve" potrebbe invece anche in questo caso portare alla catastrofica conseguenza del rilascio del visto da parte di un soggetto non (più) legittimato, con il cliente che, utilizzando il credito oltre soglia, realizzerebbe una indebita compensazione: **la mancata trasmissione della quietanza determina infatti la cancellazione d'ufficio del professionista dall'elenco dei soggetti abilitati** "per rinuncia all'iscrizione".

Insomma, anche a livello di formalità da rispettare, le insidie non mancano. Pertanto, nel dubbio, prendiamoci i nostri tempi per essere certi di avere tutte le carte in regola per rilasciare il visto "in serenità" ... per compensare, in fondo, c'è sempre tempo.

## AGEVOLAZIONI

---

### **Va in pensione l'agevolazione per la forestazione**

di Luigi Scappini

Come noto, l'articolo 10 del D.Lgs. n. 23/2011 ha apportato importanti novità, con decorrenza 1° gennaio 2014, per quel che concerne l'**imposta di registro** applicabile, tra le altre, alle cessioni di **terreni**. Con la copiosa [\*\*circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014\*\*](#), l'Agenzia delle Entrate ha offerto i primi chiarimenti in merito al nuovo quadro di riferimento che si è andato a delineare, soprattutto in riferimento a quelle **norme agevolative** che sono **venute meno**.

Per quel che concerne il comparto agricolo, se da un lato il settore è riuscito a mantenere inalterato il regime di favore di cui all'art.2, co.4-*bis* D.L. n. 194/2009 previsto per la cd. piccola proprietà contadina, dall'altro ha **perso le agevolazioni** previste per l'acquisto dei fondi rustici da parte di **cooperative agricole** o **società forestali** ex art.7, co.4, lett.b) Legge n. 984/77 e per il trasferimento di terreni relativi al **compendio unico dei territori delle comunità montane** ex art.5-*bis* Legge n. 98/1994.

In questa sede focalizzeremo l'attenzione sull'agevolazione concessa per la cd. **forestazione** concessa alle **cooperative sociali**, intese, in ragione del contesto normativo in cui si instaura(va) la norma agevolativa, come quelle agricole, e le **società forestali**, a prescindere dalla forma societaria, personale o capitalistica, costituite per una **durata non inferiore a 18 anni**.

L'agevolazione consiste(va) nell'applicazione dell'imposta di **registro** e delle **ipocatasatali** in **misura fissa** in merito, tra gli altri, agli atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda e il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali.

In passato l'Agenzia delle Entrate, riteneva che, ai fini della fruizione dell'agevolazione richiamata, fosse necessario, ai sensi del successivo articolo 10, comma 7, che tutti i proprietari e possessori dei terreni rimboschiti o migliorati ex Legge n. n. 984/1977 mettessero in atto **operazioni di gestione** e di **utilizzazione** delle culture in base a un **piano di coltura e conservazione**, formato e approvato secondo le relative leggi regionali o, in loro assenza, il R.D. n. 3267/1923, salvo poi rettificare, alla luce anche del filone giurisprudenziale contrastante, la propria impostazione con la [\*\*Circolare n. 55/E del 22 novembre 2010\*\*](#).

Del resto, come evidenziato anche nello studio del [\*\*Notariato n.180-2011/T\*\*](#), comune era solamente il veicolo normativo, la Legge n. 984/1977, mentre calando l'analisi sulla **ratio**

perseguita, **evidenti** sono le **distanze**.

Da un lato, con l'articolo 7 il Legislatore si pone(va) lo scopo di costruire, da un punto di vista fiscale, un regime di favore, o per meglio dire premiale, in ragione, come detto, della capacità di aumentare l'efficienza dell'azienda e il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali.

Dall'altro, al contrario, l'articolo 10 rappresenta lo strumento utilizzato per dare attuazione agli indirizzi generali nel comparto della forestazione, con specifica attenzione allo sviluppo di produzione legnosa.

In tal senso depone anche la **sentenza n.13656/2009** e la successiva **ordinanza n.11169/2009** che hanno portato a una variazione di indirizzo da parte dell'Agenzia delle Entrate, con la già richiamata Circolare n. 55/E/2010.

Tale documento di prassi è stata l'occasione per approfondire alcuni aspetti legati a questa agevolazione che era sicuramente di nicchia. Nello specifico l'Agenzia ha avuto modo di precisare come **non** siano **agevolabili**, alla luce di quanto affermato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con la nota protocollo n.13590 del 17 giugno 2010, gli acquisti di **terreni** in funzione:

- dell'**altitudine** del suolo tale da non permettere la crescita delle piante e
- della **natura** dello stesso (si pensi ai terreni pietrosi).

La norma nulla dice in merito a possibili cause di revoca dall'agevolazione in oggetto.

Sul punto la domanda che ci si poneva era se, a prescindere dall'assenza di qualsivoglia causa precisa individuata, a esempio, il **venir meno delle condizioni per poter proseguire l'obiettivo** dichiarato dallo stesso Legislatore di un incremento dell'efficienza aziendale e del relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali, potessero essere causa di revoca dell'agevolazione.

La **risposta**, a nostro parere, non può che essere **positiva**, alla luce anche delle verifiche messe in atto dai competenti organi regionali in merito alla fattibilità e alla realizzazione dei progetti dichiarati.

Altra questione è quella attinente il termine entro il quale l'Amministrazione eventualmente può procedere alla richiesta della maggior imposta di registro dovuta. Sul punto si segnalano differenti prese di posizione da parte della giurisprudenza di merito.

La *questio* verte su quale **termine** si debba applicare: quello **ordinario** di **10 anni** previsto dall'articolo 2946 cod. civ. o in quello **triennale** dal termine dell'istruttoria regionale.

Tralasciando le possiamo dire ordinarie altalene interpretative dei giudici, interesse suscita la

CTR dell'Umbria **n.36/3/10** con cui i giudici hanno affermato come, non individuando la norma un termine iniziale per l'intervento, dopo 3 anni dall'acquisto agevolato non è possibile considerare la cooperativa o la società inadempiente.

## ACCERTAMENTO

---

### **Assegno al coniuge, deducibile l'assegno riferito alla transazione degli omessi pagamenti precedenti**

di Maurizio Tozzi

Gli assegni all'ex coniuge rappresentano, da sempre, un onere importante tra quelli deducibili, atteso che l'importo da corrispondere spesso e volentieri è particolarmente rilevante. Trattasi degli assegni corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento di matrimonio, di divorzio. Gli assegni, che **devono essere rigorosamente periodici**, sono deducibili nella misura in cui risultano in base a **provvedimento della autorità giudiziaria**, non essendo ammessa la deducibilità degli assegni erogati spontaneamente. Da sempre, invece, **l'assegno erogato in unica soluzione è considerato non deducibile**. In tale direzione si è espressa addirittura **la Corte Costituzionale**, con ordinanza n. 383 del 22 novembre 2001, affermando che *"la deducibilità dell'assegno una tantum finirebbe con il rendere deducibile dal reddito un trasferimento squisitamente patrimoniale"*. Ad equilibrare la deducibilità dell'assegno al coniuge provvede la speculare previsione, all'interno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in forza della quale **l'assegno periodico percepito deve essere sottoposto a tassazione**. A tal fine, peraltro, i modelli dichiarativi richiedono l'indicazione, in capo a chi deduce, del codice fiscale del soggetto percettore. Se invece si è in presenza di assegni erogati in unica soluzione, a fronte della predetta indeducibilità, corrisponde la **non imponibilità** dell'importo in capo al coniuge percettore.

Sono deducibili solo gli importi destinati al coniuge, **essendo esclusi**, per esplicita previsione normativa, **gli importi destinati al mantenimento dei figli**. Se la disposizione del giudice non provvede, si ritiene che il 50% dell'importo sia destinato ai figli e pertanto in egual misura si riduce l'importo deducibile.

Riassunte in poche righe le caratteristiche fondamentali di tale onere, è il caso di soffermarsi su una recente interessante **sentenza della Corte di Cassazione**, la [n. 4402 del 24 febbraio 2014](#), che si espressa su una particolare vicenda afferente gli assegni corrisposti all'ex coniuge. Nel caso considerato, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato la corretta deduzione di un assegno erogato al coniuge, in quanto ritenuto "una tantum" e non periodico. Il contribuente, di contro, aveva impugnato tale contestazione, dimostrando che se è vero che l'assegno dedotto è unico, lo stesso trae origine da un presupposto ben preciso: **la transazione, avvenuta con l'ex coniuge, circa i mancati pagamenti precedenti dei diversi assegni periodici** cui era stato condannato in sede giudiziaria. Dunque a parere del contribuente

ricorrevano tutte le condizioni per la deduzione, essendosi comunque in presenza di "assegni periodici" e rappresentando la transazione solo una modalità di estinzione del "debito" da assolvere. La Suprema Corte ha condiviso il punto di vista del contribuente, confermando la decisione della CTR e ribadendo che l'assegno in questione aveva ad oggetto "(...) *non la liquidazione una tantum in unica soluzione, e quindi in forma capitalizzata, degli interessi patrimoniali* (...) **bensì l'adempimento di un'obbligazione specifica, l'assegno periodico di mantenimento non corrisposto alle prescritte scadenze**". In pratica, il pagamento dell'assegno poi dedotto in dichiarazione era destinato "(...) a sanare detto inadempimento; **come tale mantiene immutato il suo riferimento alle prescrizioni della sentenza di separazione** e quindi al titolo originario, nonché la riconducibilità al reddito dei coniugi, con quel che consegue in termini di detraibilità fiscale".

La posizione della Corte di Cassazione non può che condividersi e, peraltro, appare in linea anche con due recenti interpretazioni dell'amministrazione finanziaria sul tema, che appunto sottolineano come **debba aversi sempre riguardo al reale presupposto che conduce alla regolarizzazione dei rapporti tra i coniugi**. Nello specifico sono da tener presente:

- la [\*\*risoluzione n. 153 del 2009\*\*](#), secondo cui la particolare connotazione giuridica che caratterizza la liquidazione *una tantum* dell'ammontare stabilito per il mantenimento del coniuge, permane anche nell'ipotesi in cui sia prevista la corresponsione di un importo complessivo, il cui versamento però sia frazionato in un numero definito di rate. Di fatto, la rateazione dell'importo deciso in unica soluzione non cambia l'essenza dell'accordo e soprattutto la caratteristica della corresponsione, che resta *una tantum*, non essendo deducibile per il pagatore e non imponibile per il percettore;
- la [\*\*risoluzione 157 del 2009\*\*](#), che ha invece consentito la deducibilità nella casistica particolare di restituzione, da parte della ex moglie, di una somma a suo tempo trattenuta in eccesso a valere sulla liquidazione di fine rapporto di lavoro del marito. In particolare, il giudice ha stabilito che la restituzione di parte della suddetta liquidazione, in quanto non dovuta, debba avvenire mediante l'ordinanza all'INPS "di non effettuare più la trattenuta sulla pensione, fino ad esaurimento del credito". Di fatto, in assenza della trattenuta, sembrava non configurarsi più corresponsione, ma in realtà non è così, in quanto si è in presenza solo di una sorta di "compensazione" tra l'importo dovuto a titolo di assegno periodico e quanto deve essere restituito dal coniuge percettore.

In definitiva, a rilevare, nel caso di accordi ulteriori circa la modalità di corresponsione, è sempre l'oggetto iniziale della decisione del giudice, **ossia che deve essersi in presenza dell'obbligo di corrispondere un assegno periodico**. In tale ipotesi, l'assegno è certamente deducibile. Tornando al caso esaminato, resta un'ultima curiosità: chissà se il coniuge percettore ha sottoposto a tassazione l'assegno ricevuto. Ma questa è tutta un'altra storia!

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

### ***San Zen che ride ... anche a Carnevale***

di Chicco Rossi

**Carnevale** forse è il periodo festivo che passa più velocemente, molto probabilmente perché è anche quello meno sentito dalla maggior parte delle persone, ma mai fare di tutta l'erba un fascio.

Infatti, c'è chi si diverte e non aspetta che l'arrivo del Carnevale.

Oggi andiamo al **Bacanal del Gnoco**, il Carnevale più antico d'Europa ancora in corso (la Camera dei deputati italiana è successiva ...), infatti, è dal **1531** che si festeggia questa ricorrenza.

Ma andiamo per gradi e prima individuiamo le origini di questa festa popolare che tanta attenzione ha nella città shakespeariana (Verona) e che del resto giustifica il detto veneto "*Veneziani gran signori, padovani gran dottori, vicentini magnagatti, veronesi tutti matti*".

Ai primi del '200 Verona era ancora teatro delle lotte tra i **guelfi** capeggiati dal conte di Sambonifacio (ci torneremo a breve in quelle terre per bere un gran vino a un buon prezzo) e i **ghibellini** capeggiati, ma guarda un po', dai **Montecchi**. Nel 1206 **Azzo VI d'Este**, signore di Ferrara, sconfisse il podestà ghibellino di Verona e appoggiò la fazione **guelfa** saccheggiando Verona. I sopravvissuti si riorganizzarono attorno a **Ezzelino da Romano**, detto **il Monaco**, che nel 1208 vinse su Azzo d'Este e per celebrare la vittoria istituì una corsa, **il Palio** di dantesca memoria

*Poi si rivolse, e parve di coloro*

*Che corrono a Verona il drappo verde*

*Per la campagna; e parve di costoro*

*quelli che vince, non colui che perde.*

È a questo palio che alcuni vogliono far risalire le origini di questa sfilata che si svolge l'ultimo venerdì di Carnevale.

Altra tradizione lega le origini alla figura del medico veronese **Tommaso Da Vico**. La figura e

magnanimità del Da Vico si collega alla cattiva sorte della città di Verona, che tra il 1520 e nel 1531 aveva subito esondazioni dell'**Adige**, devastazioni da parte dei **Lanzichenecchi**, proprio quelli di Manzoni,, mentre nella vicina Lombardia infuriava la guerra tra **Carlo Vº d'Asburgo** e **Francesco Iº di Francia**, con la conseguenza che Verona fu teatro di una carestia senza precedenti che portò, il **18 giugno 1531** alla sollevazione popolare. La soluzione fu la creazione di una commissione dei cittadini influenti, tra i quali il Da Vico, che decise di far distribuire al popolo i viveri.

Ma tornando alle origini del carnevale veronese, il suo nome, forse, come anticipato, è collegato a quello del Da Vico che lasciò un legato che prevedeva l'obbligo di distribuire annualmente alla popolazione del quartiere di **San Zeno** viveri ed alimenti. La tradizione vuole che per dare seguito a tale impegno, nel giorno di **venerdì grasso** venissero preparati gli gnocchi da dare alla popolazione di quel **San Zen che ride su le batoste de la so cità** e da qui il detto del **venerdì Gnocolar**.

Gnocchi? E come?

La tradizione vuole che essi siano conditi con il sugo di pomodoro, ma due varianti di sicuro pregio sono quelle con lo zucchero e cannella e quelle con la **pastisada de caval**.

Fino a **zucchero e cannella** ci arriviamo, ma cosa sarà mai questa *pastisada de caval*?

L'origine della pastisada si fa risalire al **30 settembre 489** e alla guerra di dominio che intercorreva tra **Odoacre** principe degli Eruli e **Teodorico** re degli Ostrogoti che vinse e che uccise il rivale. L'episodio è scolpito in una delle **formelle bronziee** del magnifico portone della chiesa di San Zeno.

La battaglia, ben diversa da quelle attuali, vide la morte di numerosi cavalli e visto che in quei tempi la carne era un lusso per i ricchi, ecco l'idea di utilizzare quella dei puledri tagliandola a pezzi e facendola macerare nel vino e nelle spezie (alloro, noce moscata, chiodi di garofano e pepe) per consentirne una conservazione prolungata.

E da bere? Un morbido **Bradisismo** di **Inama**, azienda agricola che si trova a San Bonifacio (l'avevamo detto che ci tornavamo).

Ma andiamo per gradi e innanzitutto spieghiamo che il bradisismo è un fenomeno legato al vulcanismo consistente in un periodico abbassamento o innalzamento del livello del suolo che è ben visibile, a esempio, al **Tempio di Serapide** di Pozzuoli.

Il vino è un 70% di **Cabernet Sauvignon** e un 30 % di **Carmenere** che viene affinato in botte per circa 15 mesi per sbocciare poi in un gran vino in termini di rapporto qualità/prezzo.

Uno dei maestri di Chicco Rossi nell'arte della degustazione gli ha insegnato che è migliore un vino che costa un euro e, per semplificare, ci regala 10 emozioni rispetto a quello che ne costa

100 in cambio di una sola emozione (un giorno vi racconterò la delusione che ho avuto all'assaggio di un vino di fama mondiale). Il vino si presenta con un colore rosso cupo. All'olfatto presenta aromi di piccole bacche scure, spezie, ciliege passite e vaniglia. Al palato ha una morbidezza incantevole e una rotondità sorprendente.

Buon Carnevale a tutti e se vi siete stanchi ricordatevi sempre che a Carnevale ogni scherzo vale.